



TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE

VERBALE DI UDIENZA DEL 10.04.2024

Sono comparsi:

- per parte attrice l'avv. Corrado Spina, nonché la dott.ssa Maria Rosaria Caroscio, per la pratica forense.

- per parte convenuta l'avv. Lorenzo Abbagnara, il quale fa presente che la propria assistita ha accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice, manifestando disponibilità anche ad aggiungere al rimborso spese di lite gli ulteriori accessori di legge. Si riporta alla pec depositata telematicamente e di cui esibisce copia cartacea.

L'avv. Spina fa presente che consultata il proprio assistito non vi sono margini per accettare la proposta conciliativa.

A questo punto il giudice letto l'art. 281 *sexies* cpc invita le parti a discutere.

I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri scritti e alle proprie difese depositate telematicamente.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.

All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.

Il Giudice

Francesco Rossin





TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

all'esito dell'udienza del 10/04/2024, nella causa iscritta al n. 9878/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale, vertente

TRA

-**CLAUDIO TETTI** (C.F. TTT CLD 57T03 A 717 C), rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Corrado Spina e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in in Battipaglia alla via T. Fusco n. 16.

ATTORE

- **GENERALI ITALIA s.p.a.**, quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura per notaio Giovanni Battista Dall'Armi, in atti, dall'avv. dall'Avv. Lorenzo Abagnara, con il quale è elett.te dom.ta in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) alla via S.S. Martiri n. 75.

CONVENUTA

OGGETTO: RISARCIMENTO DEL DANNO DA SINISTRO STRADALE

MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato l'8.10.2019, Claudio Tetti conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la Generali Italia s.p.a., quale impresa designata per il Fondo di Garanzia



per le vittime della strada, esponendo che, in data 21.07.2018, alle ore 11.00 circa, in Capaccio Paestum, precisamente sulla Strada Statale 18 all'altezza del Km. 92, mentre si trovava a bordo della propria bici – insieme ad alcuni amici - veniva urtato alla spalla sinistra da un camion di colore rosso; che in seguito all'urto l'attore cadeva rovinosamente a terra, riportando delle lesioni; che il conducente del veicolo responsabile del sinistro si era repentinamente allontanato; che esso attore, soccorso da alcuni suoi amici presenti sul luogo, era stato trasportato, presso il P.S. Santa Maria della Speranza di Battipaglia, ove a seguito di diagnosi di *“FLC in regione frontale e radice del naso; ematomi abrasivi e contusi al volto; FVT e MV normotrasmeso su tutto l'ambito polmonare senza broncostenosi; addome trattabile, non dolente, Arti normoconformati, no limitazioni funzionali algica degli arti; Assenza di edemi declivi”*, veniva poi sottoposto a visita Ortopedica, visita Neurochirurgica, visita Otorinolaringoiatra e ricoverato presso il medesimo Ospedale dal 21 luglio 2018 al 25 luglio 2018.

In data 25 luglio 2019 veniva dimesso con diagnosi di *“Trauma cranio-facciale con ferita I-C al volto ed in regione frontale. Emoseno frontale a sn Frattura scomposta e pluriframmentaria delle ossa nasali. Frattura apofisi traversa si C4 e C5 ed infrazione arco posteriore massa laterale sn di C7”*; che, per i predetti fatti, era stata sporta denuncia querela contro ignoti; che non avevano avuto alcun esito le messe in mora inviate alla Generali Ass.ni spa, quale impresa designata per il F.G.V.S., ed alla Consap spa.

Tanto premesso, l'attore chiedeva che l'adito Tribunale volesse accertare l'esclusiva responsabilità, nel sinistro in esame, del conducente del veicolo rimasto non identificato, e, per l'effetto, condannare la Generali Italia spa, quale impresa designata per il F.G.V.S., al pagamento della somma di € 50.000,00 ovvero della diversa somma maggiore o minore da determinare equitativamente, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da esso istante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.

Con comparsa di risposta, depositata il 20.12.2019, si costituiva la Generali Italia s.p.a., quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità dello stesso e l'improponibilità della domanda per il mancato rispetto delle formalità e dei termini di cui agli artt. 145, 148, 283 e 287 d.lgs. n. 209/05; nel merito deduceva la mancata dimostrazione delle circostanze legittimanti l'intervento del F.G.V.S. e concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata sia per l'an che per il quantum debeatur, con vittoria di spese giudiziali.



Espletata l'istruttoria mediante prove testimoniali, acquisizioni documentali ed espletamento di CTU medico-legale, all'udienza del 28.02.2024 i difensori sollecitavano la formulazione, ad opera del Tribunale, di una proposta conciliativa.

Il Tribunale sottoponeva alle parti una proposta di conciliazione così articolata: “*Generali Italia s.p.a., nella qualità di cui in atti, verserà a titolo di risarcimento onnicomprensivo in favore di Claudio Tetti la somma di euro 18.000,00, oltre al ristoro delle spese di lite per euro 3.000,00*”.

All'odierna udienza il difensore di parte convenuta dichiarava che la propria assistita aveva aderito alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, compresa la disponibilità ad aggiungere anche gli accessori di legge (rimborso spese generali, IVA e CPA) alla somma di euro 3.000,00 per spese di lite.

Il difensore di parte attrice riferiva di non aderire alla proposta conciliativa, insistendo nelle proprie richieste di merito.

Il Tribunale, preso atto della mancata conciliazione, invitava le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. ed, all'esito della discussione, pronunciava sentenza.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per asserita indeterminatezza del suo oggetto: invero, dal contenuto della citazione emergono chiaramente delineati sia il petitum (domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, analiticamente indicati) che la causa petendi (sinistro rientrante nella r.c.a., e precisamente nelle disposizioni normative inerenti all'intervento del F.G.V.S.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo e tempo del suo verificarsi, sicchè non sussiste alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della editio actionis di cui all'art. 164 c.p.c. D'altro canto, l'analitica difesa esplicita dalla compagnia convenuta fin dalla comparsa di costituzione e risposta lascia presumere che la stessa abbia ben inteso il contenuto delle avverse argomentazioni, con la conseguenza che non risulta configurabile la denunciata lesione del suo diritto di difesa.

Sempre in via preliminare, va altresì rigettata l'eccezione d'improponibilità della domanda per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 145, 148, 283 e 287 d.lgs. n. 209/05. La ratio degli artt. 145 e 148, infatti, è evidentemente quella di propiziare una conciliazione precontenziosa, attraverso una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam (cfr. art. 148, co. 5) e, più in generale, attraverso la corretta collaborazione tra danneggiato e assicuratore della



r.c.a. Pertanto, come sostenuto pacificamente in giurisprudenza, la richiesta di risarcimento che, ex art. 145 cod. ass., la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto quando contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta (cfr., ex multis, Cass. n. 19354/2016). Conseguentemente, le obiezioni meramente formali sul contenuto della lettera del danneggiato non possono determinare, ex se, l'improponibilità della domanda, laddove si tratti di elementi superflui rispetto alle operazioni - della compagnia assicuratrice - di accertamento e stima concernenti l'an ed il quantum di responsabilità del proprio assicurato (cfr., in motivazione, Cass. n. 4936/2018).

Ebbene, nel caso che ci occupa, l'attore ha prodotto la richiesta di risarcimento danni, completa di tutte le indicazioni prescritte dal citato art. 148, inoltrata a mezzo pec sia alla Generali Italia spa che alla Consap spa sia in data 04.09.2018 che in data 23.05.2019, ai sensi dell'art. 287 d.lgs. n. 209/05. Rispetto alla data di instaurazione del presente giudizio (16.10.2019), risulta ampiamente trascorso lo spatium deliberandi previsto dalla legge.

Venendo al merito, è opportuno premettere che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno alla persona nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, essendo dedotto in lite un sinistro cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare – ex art. 2697 c.c. – che il sinistro è stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo, che questi sia rimasto sconosciuto nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza nel tentativo di identificazione, nonché il nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla persona lamentato (Cass. n. 10762/92, n. 8086/95, n. 10484/01). Quanto in particolare al presupposto relativo alla non identificabilità del veicolo danneggiante, in dottrina si è sempre evidenziato che la disposizione in esame va interpretata in modo logico-sistematico e non strettamente letterale, per cui l'istante ha l'onere di provare che la mancata identificazione del veicolo danneggiante sia dipesa da impossibilità incolpevole; in buona sostanza, il danneggiante ha l'onere di provare non solo il fondamento della pretesa risarcitoria (e cioè la responsabilità del sinistro da parte del conducente antagonista rimasto non identificato), ma anche di aver cercato di identificare con l'uso dell'ordinaria diligenza il veicolo danneggiante, segnalando, ad esempio, la notizia dell'incidente alle autorità investigative, anche se in modo incompleto, in relazione in ogni caso alle concrete circostanze e difficoltà della fattispecie (Cass. n. 8467/99); in un altro arresto, la Suprema Corte ha ritenuto che tale ultimo onere probatorio può (e non deve) essere soddisfatto



anche dando dimostrazione che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate e complesse (Cass. n. 1860/90). In realtà, anche in quest'ultima decisione, al di là del tenore letterale della massima che può trarre in inganno, la S.C. ha chiarito che resta in ogni caso affidato al giudice di merito il compito di accertare, motivando le proprie conclusioni, se i fatti esposti dal danneggiato corrispondono a verità e se il predetto ha diligentemente tentato di individuare il responsabile dell'accaduto. Ne consegue che l'omessa o tardiva denuncia all'A.G. del sinistro cagionato da un veicolo non identificato non preclude alla vittima ex se la risarcibilità del danno nei confronti del Fondo di garanzia, poiché si tratta di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione di cui all'art. 19 lett. a) legge n. 990/69 (Trib. Napoli 10/02/04 e 23/02/06). Tale tesi ha trovato conferma nelle pronunce della Suprema Corte, in cui si è ribadito che la prova può essere offerta anche mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma – ovviamente – senza automatismi, nel senso che il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (Cass. n. 11054/09, n. 18532/07). In altri termini, la Suprema Corte ha affermato che la denuncia all'autorità di sinistro con danno alla persona cagionato da veicolo non identificato può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ad integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, per converso, che il difetto di quella denuncia può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, ma non ha mai enunciato il principio che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto non possa essere provata altrimenti. Va conclusivamente affermato che l'omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sè, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile



valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui all'art. 283, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 209/05, se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata. Anche di recente tali principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi sostenuto che, per dimostrare che il veicolo responsabile del sinistro è rimasto sconosciuto, è sufficiente provare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi. In sostanza, il danneggiato non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo, in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (Cass. n. 15367/11, n. 23434/14, n. 27541/16).

Venendo all'esame della vicenda oggetto del presente giudizio, deve ritenersi che l'attore abbia assolto gli oneri probatori su di lui incombenti. Il Tetti, in primo luogo, ha sporto denuncia-querela contro ignoti in data 03.09.2018, fornendo una esaustiva descrizione delle circostanze del sinistro ed indicando le generalità delle persone presenti, poi escusse come testimoni nel presente giudizio.

I testi Bovi Angelo e Giliberti Annibale, che prestarono i primi soccorsi all'attore escussi (presenti sul luogo del sinistro, poiché erano in bici con il Tetti), all'udienza del 20.05.2021, hanno confermato la versione dei fatti esposta da Claudio Tetti, riferendo che quest'ultimo, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione, mentre si trovava in bici in fila indiana insieme ai suoi amici (Bovi Angelo e Giliberti Annibale), veniva urtato alla spalla sinistra da un furgone rosso che si allontanava senza prestare soccorso; che l'attore riportava lesioni, tanto da essere trasportato presso il P.S.

Per quanto attiene al nesso di causalità tra il sinistro occorso all'attore e le lesioni dallo stesso subite, tale elemento si desume in maniera evidente dalla diagnosi di cui al referto del pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria della Speranza", ove l'attore veniva ricoverato pochi minuti dopo il sinistro, nonché dalla copiosa documentazione sanitaria in atti.



Accertata in tal modo la dinamica del sinistro, osserva questo giudicante che nella specie, può senz'altro giungersi all'affermazione dell'esclusiva responsabilità del veicolo rosso rimasto ignoto per la produzione del sinistro *de quo*, se si considera che tale conducente, non mantenendo una condotta di guida prudente, urtava la spalla sinistra dell'attore mentre si trovava a bordo della sua bici e che a seguito dell'urto riportava una serie di lesioni, come riferito dai testi escussi. Sussistono, pertanto, alla luce dell'espletata istruttoria, i presupposti per affermare la responsabilità del Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 283, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 209/05.

Da ciò consegue l'accoglimento della domanda di condanna risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della S.p.A. Ass.ni Generali, nella citata qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione del F.G.V.S., ai sensi dell'art. 283 lett. a d.lgs. 209/05, non potendo certo imputarsi all'attore la mancata individuazione dell'autoveicolo, visto anche la dinamica del sinistro.

Prima di procedere alla quantificazione dei danni, appare opportuno, però, operare una premessa. La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che in ambito risarcitorio due sono le categorie di danno risarcibile, il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale (passando da un sistema risarcitorio tripolare ad un sistema bipolare; cfr Cass. 8827 e 8828 del 31.05.2003 e n. 233/03 della Corte Costituzionale, poi ulteriormente integrate dalle sentenze gemelle del 2008).

Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell' art.2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di



gratificazione (cfr. in tema sent. Cass.7281/03, sent. Cass. 7282/03, sent. Cass. 7282/03, sent. 8827/03, sent. Cass. 8827/03).

Il danno patrimoniale (come quello patrimoniale) costituiscono una categoria giuridicamente unitaria, anche se fenomenologicamente diversa, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).

Nell'uno come nell'altro caso, ai fini della liquidazione, non può operarsi un mero automatismo risarcitorio, in quanto è necessaria l'allegazione del danno ed un'accurata ed approfondita istruttoria.

Con riferimento, in particolare, al danno morale, gli ermellini hanno affermato che: *"In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale...."*

Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e "con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici", atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A. , come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti" (Sent. Cass. n. 901/2018).

Dunque, ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dalla L. n. 124/17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non



patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).

In via di principio, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del c.d. “danno esistenziale”, appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre, non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute, quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione (cfr Cass. n. 23469/18).

Ne consegue che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.

Tuttavia, la selezione degli interessi risarcibili, da effettuare a livello normativo (negli specifici casi determinati dalla legge) o in via di interpretazione da parte del giudice (chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria), non basta per ottenere il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, essendo indispensabile valutare anche la gravità dell'offesa, nel senso che il diritto tutelato deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone pur sempre un grado minimo di tolleranza, da accertare secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (Cass. n. 20615/16, n. 16133/14).

Nel caso di specie, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce della documentazione in atti e sulla base della quantificazione operata dal CTU, dott. Vincenzo Coppola, le cui conclusioni sono condivise dal Tribunale in quanto prive di vizi logici e fondate su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, il danno biologico, permanente e temporaneo, subito da Claudio Tetti, avente anni 61 all'epoca del sinistro, può essere calcolato come di seguito indicato.



In particolare, lesioni subite dell'attore consistono, come rilevato nella CTU medico-legale dal dott. Coppola: “ *Politrauma da caduta da bicicletta interessante particolarmente lo splancnocranio e il rachide cervicale, con frattura pluriframmentaria delle ossa proprie del naso, dell'apofisi spinosa di C4-C5-C6, del tubercolo trasverso sinistro di C4 e C6 e della lamina omolaterale di C7, in soggetto con versamento ematico endosinusale frontale sinistro e consolidate cicatrici all'emifaccia di sinistra, lineari, evidenti, estese per conseguenze di ferite lacero-contuse suture, con minima asimmetria dell'arco sopraciliare sinistro ma non deturpanti né raccapriccianti o alteranti la fisiognomica (classe III sec. Bargagna)*”.

Tale danno biologico è stato correttamente valutato dal CTU nella misura dell'11%, senza incidenza sulla capacità lavorativa, e pertanto lo stesso va quantificato in € 18.103,00.

Correttamente il c.t.u. ha pertanto calcolato in complessivi gg. 30 il periodo di invalidità temporanea totale, gg. 30 quello di invalidità temporanea parziale al 50% e gg. 20 di invalidità temporanea parziale mediamente valutabili al 25%, necessari per la completa guarigione.

Orbene, applicando il valore di euro 99,00 per ciascun giorno di invalidità si ha:

- ITT 30 gg x € 99,00 = € 2.970,00;
- ITP 30 gg x € 99,00 (mediamente al 50%) = € 1.485,00;
- ITP 20 gg x € 99,00 (mediamente al 25%) = € 495,00.

In definitiva, sulla base della valutazione operata dal CTU, il danno biologico, permanente e temporaneo, subito da Tetti Claudio, ammonta ad € 23.053,00 (€ 18.103,00+ € 2.970,00+ € 1.485,00+ € 495,00).

Il predetto importo va incrementato valorizzando una la particolare sofferenza interiore ma anche relazionale patita dall'attore, in conseguenza del trauma subito.

Nella specie, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, si è presenza di postumi del tutto peculiari, non ordinari ma di particolare gravità per le sofferenze inflitte al danneggiato in termini di dolore e disistima di sé, compreso l'aspetto dinamico relazionale, stante il significativo pregiudizio estetico patito dal Tetti, chiaramente visibile e non rimediabile.

Si rimanda a quanto rilevato dal CTU nella sua relazione: “*una alterazione non camuffabile dell'armonia del soggetto con decremento di quella che viene definite efficienza estetica intesa quale proiezione esterna della personalità dell'individuo nel complesso danno estetico*”.

In ragione di ciò si stima equo un aumento del 20% di quanto già conteggiato, pari ad € 4.610,60.

Il danno non patrimoniale complessivamente subito dall'attore ammonta, quindi, ad € 27.663,60 (€ 23.053,00 + € 4.610,60).



Al pagamento di tale somma va condannata, in favore dell'attore, la Generali Italia spa, quale impresa designata per il F.G.V.S. Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data di cessazione dell'inabilità temporanea (10.10.2018, ossia 80 giorni dopo il sinistro: cfr., per tale criterio, Cass. n. 26897/14) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal data cessazione inabilità fino alla pubblicazione della presente sentenza; da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sull'intera somma liquidata all'attualità fino al soddisfo. Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale, che è riferito agli effetti economici che conseguono alla lesione subita dal danneggiato, lo stesso comprende sia il danno emergente, consistente nelle spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione, sia il lucro cessante, ossia la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica (essendo la menomazione della capacità lavorativa generica già compresa nel danno biologico, cfr. Cass. 2311/07, n. 15187/04).

Nel caso di specie, nulla può essere riconosciuto all'attore in relazione alla menomazione della sua capacità lavorativa specifica, avendo il CTU espressamente escluso una riduzione della capacità lavorativa specifica o semispecifica, e, d'altra parte, nessuna prova è stata offerta dal Tetti, né testimoniale né documentale, della riduzione della propria capacità di guadagno, non avendo l'attore prodotto, ad es., documentazione attestante il proprio reddito prima e dopo il sinistro oggetto di causa. Per quanto attiene, infine, alle spese mediche sostenute, risultano congrue, come sostenuto dal CTU, quelle pari ad € 384,02.

Su tale somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, vanno computati gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a decorrere dalla data dei singoli esborsi fino alla pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, decorreranno i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo. Al pagamento anche di tale somma a favore dell'attore va condannata la compagnia assicurativa convenuta.

Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che le stesse vadano compensate nella misura 1/3, tenuto conto del buon comportamento processuale della compagnia di assicurazione che ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, anzi manifestando disponibilità anche ad incrementare la posta risarcitoria relativamente alle spese di lite; i restanti due terzi vanno posti



a carico delle Generali, in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori medi di cui allo scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato, con attribuzione al procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario. Le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo e per intero carico della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta nell'ambito del giudizio n. 9878/2019 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:

- 1) accertata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro stradale in esame, condanna la Generali Italia spa, in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata per il F.G.V.S., al pagamento, in favore di Tetti Claudio, della somma di € 27.663,60, oltre interessi come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché della somma di € 384,02 oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- 2) compensa le spese di lite nella misura di 1/3; condanna le Generali Italia spa, nella predetta qualità, al pagamento dei restanti 2/3 delle spese di lite sostenute da parte attrice; 2/3 che si liquidano in euro 363,33 per spese vive ed € 5.077,33 per competenze legali oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, per intero a definitivo carico della Generali Italia spa;
- 3) dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Corrado Spina dichiaratosi antistatario. Così deciso all'esito della discussione orale della causa in Salerno, in data 10.04.2024. Il Giudice

Francesco Rossini

